

Vincolo paesistico e lavori nel sottosuolo

5 Aprile 2005

Il TAR Puglia, Lecce, sez. I, con l'ordinanza 9 marzo 2005, n. 230 ha stabilito un principio innovativo in tema di lavori in zone soggette a vincolo paesaggistico.

Respingendo una domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione di opere sotterranee (nella specie ampliamento di impianto fognario a servizio di insediamenti abitativi esistenti), il giudice amministrativo ha sottolineato che tali opere in considerazione della loro collocazione nel sottosuolo non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/1999 (ed ora ai sensi dell'art. 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) poichè non sono idonee ad incidere sui valori del sito che il vincolo intende tutelare.

Altro fattore determinante per il TAR ai fini dell'esclusione dei lavori dalla autorizzazione è l'entità del manufatto che si va a realizzare.

In ogni caso, occorre sottolineare che l'art. 149 del Codice dei beni culturali esclude dall'obbligo dell'acquisizione preventiva del provvedimento autorizzatorio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Da ciò è possibile pertanto argomentare che ogniqualvolta l'intervento per la sua entità e per la collocazione (sotterranea, ma anche interna al manufatto esistente) non incide e conseguentemente non pregiudica il valore paesistico ed ambientale che il vincolo intende tutelare, non occorre chiedere alla regione (o più spesso al comune delegato) il rilascio del relativo nulla osta.

[1936-TAR Puglia, Lecce, ordinanza 9 marzo 2005.pdf](#) [Apri](#)